

COMUNE DI CONCAMARISE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI

DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241
INTEGRATO E MODIFICATO AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.412.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COM.LE

C A P O I

CRITERI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.

ART. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Assistenza e sicurezza sociale
- cultura e pubblica istruzione
- attività sportive, ricreative e tempo libero
- artigianato, agricoltura e commercio.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione diretta o mediata tramite altri soggetti regolati in quanto ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in applicazione della lett. g) dell'art. 32 della legge 142/90 e, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale, in base alla delibera che ne determinano la compatibilità con le norme finanziarie (oggi rapporto Entrata/Spesa _ 36%).

ART. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Municipale.

ART. 4

A tale scopo il Comune, oltre che avvalersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

ART. 5

Le domande verranno decise dalla Giunta Municipale, tenendo conto dei criteri esposti in proseguito e naturalmente delle effettive disponibilità finanziarie esistenti, previo parere dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente far verificare anche la compatibilità finanziaria dal Capo Ufficio Ragioneria.

ART. 6

La Giunta Municipale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

ART. 7

Le contribuzioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente che in materia dovranno esplici-

tamente risultare dal bilancio di previsione e dalle relazioni ad esso allegate.

ART. 8

In sede di prima applicazione sono previste concessioni nei settori citati all'art. 2 con i criteri sotto elencati:

A) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE:

- a) L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini residenti nel territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.
- b) L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.) previo parere della Commissione Comunale di Assistenza e Beneficenza.

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e quelle forme di assistenza eseguite in base alla normativa regionale (ex LRV n. 45/79).
- c) Nei casi in cui il Comune intervenga come titolare del domicilio di soccorso (ex Legge n. 6972 del 1890 modificata) dovrà provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.
- d) Non possono costituire elemento di discriminazione nel ricono-

scimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

- e) Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo del rapporto reddito/bisogni dell'indigente con particolare riferimento all'età, condizioni di salute del richiedente e dei familiari degli affini e parenti entro il 4° grado.

Resta sempre vigente l'obbligo di intervento a favore di indigenti con domicilio di soccorso in Concamarise ex T.U. n. 6972/1890 e relativo Reg. del 1891 n. 99.

- f) Le domande di assistenza devono essere sottoscritte dagli interessati ed opportunamente integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare o dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che be'neficino di trattamenti pensionistici dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno, il tipo di pensione in godimento e documentare il reddito proprio e dei familiari.

- g) Qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni atinte attraverso i vari organi siano ritenute insufficienti, possono essere richiesti supplementi di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

- h) I pareri della Commissione Amministrativa hanno valore interno e solo le decisioni della Giunta Municipale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

- i) L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corrispondenza di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

B) CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

a) Cultura : è compito del Comune promuovere la diffusione della cultura a tutti i livelli per gli interventi economici e strutturali. Sarà data priorità alle Associazioni formalmente e legalmente costituite (ANSPI-PRO-LOCO) e successivamente considerate le iniziative delle Associazioni, gruppi ed aggregazioni spontanee a livello culturale, sportivo, didattico, musicali, umanitarie e dei corpi dell'Esercito.

b) Pubblica Istruzione: Potranno essere prese in considerazione forme di premiazione dell'istruzione graduando le scelte in modo da favorire prioritariamente la scuola dell'obbligo e subito dopo quelle iniziative che trovano seguito tra i giovani e gli anziani.

E' insomma considerato socialmente rilevante mantenere vivo nei giovani l'interesse e per tutte quelle iniziative che accanto e dopo la scuola dell'obbligo si preoccupano di diffondere nei giovani nozioni tecniche e di cultura generale che ne favoriscono l' inserimento nel campo del lavoro e in genere nella società in modo non solo di evitare ozi pericolosi, ma di offrire contenuti.

:
:

C) ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO

- a) gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- b) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- c) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- d) Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità dando la preferenza alle attività ed alle iniziative trasmesse da associazioni legalmente costituite e che abbiano dato dimostrazione di capacità organizzativa e trovato accoglimento dalla cittadinanza.

D) ARTIGIANATO , AGRICOLTURA E COMMERCIO

a) le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione possono essere esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- 1) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
- 2) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali.
- 3) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

b) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione .

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in

mancanza delle quali la concessione non è valida.

- c) La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alla presente lett. D) è approvata dalla Giunta Municipale seguendo i criteri e la priorità di cui alla precedente lett. B.
- d) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 9

INTERVENTI STRAORDINARI

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dagli articoli precedenti.

ART. 10

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

- 1) E' istituito l'albo dei soqgetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale;
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soqgetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991;
- 3) l'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soqgetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio;
- 4) L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992;
- 5) L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza,
 - b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero,
 - c) sviluppo economico,
 - d) attivita' culturali ed educative,
 - e) tutela dei valori ambientali,
 - f) interventi straordinari,
 - g) altri benefici ed interventi;
- 6) Per ciascun soqgetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalita' d'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
- 7) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
- 8) Alla prima redazione dell'albo viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' al comma 5 del presente articolo e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria. L'ufficio Ragioneria curera' i successivi aggiornamenti annuali;
- 9) L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici;
- 10) L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino assicurandone la massima disponibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento;
- 11) Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.